

RG. 4971/13



REP. 3209/13
S.I.C.I.D.

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

SEZIONE FERIALE

Il Giudice designato della Sezione Feriele,

sciogliendo la riserva,

visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da **A**

tendente ad ottenere l'accesso alle informazioni relative allo svolgimento degli affari sociali e all'andamento della gestione della società

B, di cui è socia, nonché la consultazione dei libri sociali, delle scritture contabili e dei documenti specificamente indicati a pag. 17 del ricorso introduttivo;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 669 *quinquies* c.p.c., poiché in presenza di una clausola arbitrale, è competente in via cautelare in giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito;

considerato ammissibile il ricorso allo strumento cautelare atipico di cui all'art. 700 c.p.c. a tutela del diritto di cui all'art. 2476, comma II, c.c., in assenza di altri rimedi cautelari tipici (Trib. Ivrea, 2.7.2005, Trib. Napoli, 9.11.2005, Trib. Pavia, ord. 29.6.2007);

rilevato che in accoglimento del ricorso è stato emesso decreto *inaudita parte* in data 8.7.2013, e che ai sensi dell'art. 669 *sexies*, secondo comma, c.p.c. occorre provvedere alla conferma, modifica o revoca del provvedimento;

rilevato che la resistente ha invocato la necessità di mantenere riservati i nominativi dei clienti della società, deducendo che la ricorrente svolge la propria attività nello stesso settore della **B**, tramite la

società partecipata **C**, e che pertanto la domanda cautelare sarebbe ispirata ad intenti concorrenziali piuttosto che di controllo; rilevato che secondo l'assunto della resistente la divulgazione dei nominativi dei clienti si porrebbe in contrasto con esigenze di tutela della società da atti di concorrenza sleale ad opera della socia e comunque di tutela della riservatezza di dati aziendali sensibili;


rilevato che all'udienza del 23.7.2013 la resistente ha dichiarato la propria disponibilità a fornire tutta la documentazione richiesta, previo oscuramento dei nominativi dei clienti, ed ha formulato in tal senso offerta conciliativa non accolta, avendo il procuratore della ricorrente insistito per l'accesso a tutte le informazioni al fine di verificare eventuali atti di distrazione del patrimonio aziendale, in particolare della clientela, ad opera dell'amministratore **D**, a sua volta socio unico e amministratore della società **E**, svolgente attività in concorrenza con la **B**;

rilevato che le posizioni delle parti divergono, allo stato, in merito alle modalità di esercizio del diritto in capo alla socia ricorrente, e ricordato che anche nell'esecuzione del contratto sociale vige il canone generale della buona fede;

ritenuto, in applicazione di tale principio, sussistente il diritto della ricorrente di esercitare il proprio diritto potestativo anche tramite professionista di fiducia e di estrarre copia della documentazione a sue spese, poiché la negazione di tale diritto si risolverebbe di fatto in una limitazione del diritto del socio al controllo, poiché la mera consultazione di documentazione spesso complessa e voluminosa frustrerebbe le finalità del diritto di informazione e consultazione, funzionale all'esercizio del diritto al controllo

sulla gestione, a sua volta strumentale all'esercizio di variegati interessi del socio (v. per il diritto all'estrazione di copia Tribunale Nocera Inferiore 13.10.2005);

ritenuto, altresì, che in applicazione del principio di buona fede il diritto alla consultazione ed estrazione di copia della documentazione sociale possa trovare limitazione – attraverso il mascheramento preventivo dei “dati sensibili” contenuti nella documentazione, quali i nominativi dei clienti - qualora, come nella fattispecie, alle esigenze di controllo del socio si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società (cfr. Tribunale di Milano, ord. 22.7.2012);

ritenuto, sotto tale profilo, meritevole di tutela l'interesse della società alla riservatezza circa i nominativi della clientela nei confronti del socio che operi a sua volta, sia pure tramite una società controllata (la ) nello stesso settore imprenditoriale (cfr. doc. 6 bis e 6 ter fascicolo resistente);

rilevato che la ricorrente non ha dedotto specifiche ragioni a sostegno del proprio interesse a conoscere anche i nominativi dei clienti, e che le generiche esigenze di tutela da atti di concorrenza sleale asseritamente posti in essere dall'amministratore tramite la distrazione della clientela appaiono estranee al diritto esercitato, stante l'esistenza di altri rimedi tipici;

ritenuto, pertanto, che la misura cautelare richiesta vada emessa con la limitazione indicata dalla resistente, e che nel resto il provvedimento cautelare emesso *inaudita altera parte* vada integralmente confermato, sussistendone i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*;

ritenuto che il mancato accoglimento della proposta conciliativa formulata dalla resistente da parte della ricorrente giustifichi la compensazione parziale delle spese nella misura, che appare equa, della metà;

PQM

Visti gli artt. 2476 c.c., 700 c.p.c., 669 bis e ss. c.p.c.

In parziale modifica del decreto emesso *inaudita altera parte* in data 8.7.2013, dispone che la consultazione dei libri e documenti sociali da parte della ricorrente avvenga previo mascheramento – a cura della resistente – del nominativo dei clienti, e conferma il decreto nel resto.

Condanna i resistenti a rifondere alla ricorrente la metà delle spese di lite, che liquida in tale misura in € 2300,00 per compenso ed € 300,00 per spese, oltre iva e cpa, compensata la restante metà.

Si comunichi.

Venezia, 25.7.2013



Il Giudice
dott.ssa 